



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi
relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale I

Reati di contraffazione, falsità in segni o strumenti di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in violazione del diritto di autore.

INDICE

1. I REATI DI CONTRAFFAZIONE, FALSITÀ IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	3
1.1 Premessa	3
1.2 La tipologia dei reati	3
1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe	8
1.4 Le attività sensibili.....	8
1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate	8
1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari	9
1.7 Procedure specifiche	10
1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	10

1. I REATI DI CONTRAFFAZIONE, FALSITÀ IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1.1 Premessa

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati, rispettivamente, dagli artt. 25**bis**, 25**bis**.1 e 25**novies**, D. Lgs. 231/2001, tutti e tre non presenti nel *corpus* originario del Decreto ed ivi introdotti con provvedimenti normativi successivi.

In particolare, l'art. 25**bis** deve il proprio inserimento nel testo del Decreto ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (*"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"*), convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. In seguito, con l'art. 15, comma 7, lett. a), nn. 1 e 4 della L. 23 luglio 2009, n. 99 (*"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*), è stata sostituita la rubrica della norma, che ha assunto l'attuale fisionomia, con aggiunta degli *"strumenti o segni di riconoscimento"* quali possibile oggetto della falsità. Con il medesimo provvedimento normativo, all'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2, i reati di cui agli artt. 473 (*"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni"*) e 474 (*"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*), sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25**bis** del Decreto.

Sempre per effetto della L. 99/2009 sopra menzionata (in particolare a mezzo dell'art. 15, comma 7, lett. b) il Decreto 231 è stato ulteriormente novellato attraverso l'introduzione dell'art. 25**bis**.1, che a sua volta introduce i Delitti contro l'industria e il commercio quali ulteriori reati presupposto, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo.

La medesima Legge, infine, ha introdotto altresì nel testo del Decreto 231 l'art. 25**novies**, dedicato alle violazioni in materia di diritto d'autore.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i seguenti reati.

1.2 La tipologia dei reati

1.2.1 I reati di contraffazione, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25**bis**, D. Lgs. 231/2001).

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma in esame punisce la contraffazione di monete, nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso (comma 1, n. 1), ovvero l'alterazione - in qualsiasi modo - di monete genuine, facendole apparire di valore superiore (comma 1, n. 2), o ancora chi - non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con l'autore della stessa o con un intermediario - introduca nel territorio dello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate (comma 1, n. 3), ovvero infine acquisti o in altro modo riceva monete contraffatte o alterate - da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario - al fine di metterle in circolazione (comma 1, n. 4).

b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La disposizione in commento sanziona chiunque alteri monete della qualità indicata all'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commetta i fatti di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo precedente (ovvero le metta in circolazione o in qualsiasi modo le acquisti o le riceva dal contraffattore o da un intermediario).

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La disposizione in parola, di applicazione residuale rispetto alle due precedenti, punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 453 e 454 (e quindi, in mancanza di un accordo in tal senso con l'autore della contraffazione o con l'intermediario) introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero effettivamente le spenda o le metta in circolazione.

d) *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*

La norma in commento punisce chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

e) *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*

La norma in parola stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. anche alla contraffazione di valori di bollo (quali carta bollata, marche da bollo, francobolli ed altri valori equiparati a questi da leggi speciali; così il comma 2) e alla introduzione nel territorio dello Stato, ovvero all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (comma 1).

f) *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

La disposizione in esame punisce chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

g) *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

La norma in commento punisce chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (co. 1). Allo stesso modo è punito colui che tenga le medesime condotte aventi per oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (co. 2).

h) *Uso di valori contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

La disposizione in parola punisce chiunque – non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati (comma 1), con pena diminuita ove i valori siano stati ricevuti in buona fede (comma 2).

i) *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Con tale norma si sanziona chi, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, operi una contraffazione ovvero una alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione – faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (comma 1).

La norma considera altresì l'ipotesi – sanzionata come autonomo reato - di contraffazione avente per oggetto brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero di uso di brevetti, disegni o modelli – contraffatti o alterati – fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione degli stessi (comma 2).

La disposizione si chiude (comma 3) subordinando la punibilità dei delitti previsti dai commi primo e secondo all'osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La norma in esame punisce chiunque – non essendo concorso nei reati di cui all’articolo 473 c.p. – introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi e altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (comma 1).

Ulteriore ipotesi delittuosa è integrata da chi – sempre non essendo concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione nel territorio dello Stato – detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma (comma 2).

Anche tale disposizione si chiude (comma 3) subordinando la punibilità dei delitti previsti dai commi primo e secondo all’osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

1.2.2 I delitti contro l’industria e il commercio (art. 25bis.1, D. Lgs. 231/2001).

a) Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La disposizione in commento punisce chi adoperi violenza sulle cose o altro mezzo fraudolento, al fine di impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

La nozione di “violenza sulle cose” è agevolmente ricavabile dall’art. 392, co. 2, c.p. (dedicato all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso appunto con violenza sulle cose), ove si precisa come “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

La nozione di “mezzi fraudolenti” riconduce invece a tutti quei mezzi volti a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni e menzogne. Con specifico riferimento al reato in esame, la dottrina ha inteso ricostruire il concetto di fraudolenza - in rapporto all’ambito della concorrenza – con riferimento all’art. 2598 c.c.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia (comma 1), con pena aumentata ove tali atti riguardino un’attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici (comma 2).

c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La disposizione in parola sanziona chiunque venda o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, con ciò cagionando un nocumento all’industria nazionale (comma 1).

Il nocumento all’industria nazionale, che costituisce evento costitutivo del reato, ne segna anche il momento consumativo, con la conseguenza che il *locus commissi delicti* deve identificarsi con il territorio italiano, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, ove gli effetti nocivi si producano sul potenziale economico nazionale.

L’articolo in commento si chiude precisando che, ove per i marchi o i segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p. (comma 2).

d) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma in commento punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (comma 1).

È prevista un’autonoma e più severa cornice edittale di pena, laddove oggetto materiale della condotta sia costituito da oggetti preziosi (comma 2).

e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La norma in esame punisce chi venda o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non rivestano tale qualità.

Con il termine “genuinità” deve intendersi tanto la “*genuinità naturale*”, intesa quale condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della propria normale composizione biochimica, quanto la “*genuinità formale*” o “*legale*”, da considerare quale coincidenza tra la composizione di un prodotto alimentare e le prescrizioni normative al riguardo vigenti.

f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La disposizione in commento punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che siano atti ad indurre in inganno il compratore in ordine all’origine, provenienza, qualità dell’opera o del prodotto, sempre che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge. A differenza dell’art. 474 c.p., la norma non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale, con la conseguenza che l’art. 517 c.p. può applicarsi anche se i segni distintivi non sono registrati.

g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)

La norma in parola sanziona, salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell’esistenza di titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1), nonché chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni sopra descritti (comma 2).

Per entrambi i delitti è prevista, quale condizione di punibilità, la previa osservanza delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (comma 4).

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)

La disposizione sanziona la contraffazione ovvero l’alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1), ovvero la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (co. 2).

Per entrambi i delitti è prevista, quale condizione di punibilità, la previa osservanza delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (co. 4).

1.2.3 I delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25novies, D. Lgs. 231/2001)

Le condotte contemplate dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 e richiamate dall’art. 25novies sono le seguenti:

- messa a disposizione del pubblico - senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma - di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa, immettendo la stessa in un sistema di rete telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere (art. 171, comma 1, lett. a-bis);
- commissione dei reati di cui all’art. 171, comma 1, L. 633/1941 su un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero ancora con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, ove ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore (art. 171, comma 3);

- abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, ovvero concessione in locazione, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore, anche laddove il fatto concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171*bis*, comma 1);
- operazioni, compiute su supporti non contrassegnati SIAE, di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in violazione delle disposizioni applicabili (artt. 64*quinqüies* e 64*sexies*); ovvero di estrazione o reimpiego della banca dati, in violazione della normativa di riferimento (artt. 102*bis* e 102*ter*); ovvero di distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171*bis*, comma 2, l. 633/1941);
- **a)** abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno – consistente in dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero in ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento - destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; **b)** abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; **c)** introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione o messa in commercio ovvero concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione radio-televisiva o ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive sopra menzionate, senza averne concorso alla riproduzione o duplicazione; **d)** detenzione per la vendita o per la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione, di videocassette, musicassette o qualsivoglia supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive, ovvero sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta dalla medesima legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno SIAE, ove tali supporti siano privi di contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; **e)** ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo – in assenza di accordo con il legittimo distributore – di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; **f)** introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o di elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; **f-bis)** fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi, che abbiano tutti la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (di cui all'art. 102*quater*, ovvero quelle residuali a seguito di rimozione delle misure medesime per iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o per accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, o infine per effetto di esecuzione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali), ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di consentire o facilitare l'elusione di tali misure; **h)** rimozione abusiva ovvero alterazione di informazioni elettroniche (disciplinate all'art. 102*quinqüies*) ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione radiotelevisiva, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni medesime (art. 171*ter*, comma 1);

- **a)** riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione abusiva, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva, di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o diritti connessi; **a-bis)** comunicazione al pubblico, a fini di lucro e senza essere titolare del relativo diritto, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere; **b)** commissione dei fatti di cui al comma 1, attraverso lo svolgimento in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; **c)** promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1 (art. 171ter, comma 2);
- **a)** mancata comunicazione alla SIAE, da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti a relativo contrassegno (disciplinato all'art. 181bis), dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti stessi, entro trenta giorni dalla data di loro immissione in commercio; **b)** falsa dichiarazione di avvenuto assolvimento degli obblighi inerenti all'apposizione del contrassegno SIAE, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 171septies);
- fraudolenta produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, ovvero utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (ossia i cui segnali audiovisivi sono visibili esclusivamente da gruppi chiusi di utenti), effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale (art. 171octies).

1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare la propria attività secondo criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della corretta gestione delle attività aziendali;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e della normativa societaria applicabile e di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché nella la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi sensibili sopra individuati, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: **i)** la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; **ii)** la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; **iii)** una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, per quanto possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, nonché, ove richiesto, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: **i)** coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; **ii)** accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; **iii)** chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; **iv)** conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; **v)** definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne.

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui al D.Lgs. 231/01, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- organizzare all'occorrenza una adeguata formazione in ordine alla normativa in materia di concorrenza, di tutela del consumatore e di proprietà intellettuale;
- svolgere le proprie mansioni nel rispetto dei principi concorrenziali, delle norme a tutela del consumatore e della normativa in materia di proprietà intellettuale;
- utilizzare software e banche dati in uso alla Società nei limiti delle licenze disponibili e concesse alla Società e conformemente a protocolli e procedure aziendali.

A tutti i Destinatari del presente Modello a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di apposizione ai prodotti della Società di qualsivoglia segno mendace o idoneo a confondere il consumatore o il cliente in ordine alle qualità, caratteristiche e provenienza dei prodotti;
- divieto di (i) svolgere attività finalizzate alla, o tali da comportare la, contraffazione o l'alterazione di un marchio e/o di un qualsiasi altro segno distintivo (nazionale o estero) appartenente o comunque riconducibile a terzi, (ii) utilizzare, in modo diretto o indiretto, tali marchi e/o segni distintivi contraffatti e/o alterati nonché (iii) utilizzare, in modo diretto o indiretto, marchi e/o altri segni distintivi senza l'autorizzazione del legittimo titolare;
- divieto di svolgere attività finalizzate, attraverso l'uso della violenza o delle minacce nei confronti dei concorrenti o dei consumatori o comunque mediante l'uso di qualsivoglia altro mezzo fraudolento, a turbare o impedire l'altrui esercizio di un'industria o di un commercio;
- divieto di svolgere attività finalizzate alla, o tali da comportare la, commercializzazione (sul mercato nazionale o estero) di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti;
- divieto di svolgere attività fraudolenti consistenti nella commercializzazione di prodotti diversi da quelli pattuiti per origine, provenienza, quantità, qualità, natura e caratteristiche;
- divieto di svolgere attività realizzate in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.

1.7 Procedure specifiche

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

OMISSIS